

5720/12  
22/06/12



Sent. N°	5720/12
R. G. N°	6025/09

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome del Popolo Italiano**  
**La Corte d'Appello di Roma**  
**Sezione Lavoro e Previdenza**

Composta dai magistrati:

**dr. Annalisa DI PAOLANTONIO**

**dr. Giorgio POSCIA**

**dr. Fabio Eligio ANZILOTTI NITTO de' ROSSI**

**Presidente**

**Consigliere rel.**

**Consigliere**

Alla udienza del giorno 15/6/2012, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello, iscritta al **n.6025/2009 R.G.**, avente per oggetto: appello avverso la sentenza n.10796/2009 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice unico del lavoro, pubblicata il giorno 18/6/2009, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, vertente  
tra

**Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del Ministro *'pro tempore'*, legalmente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale lo rappresenta e difende come per legge;

*Appellante*

e

**TOMEI FABIO, CAPOBIANCHI EVELINA, DE FELICI FEDERICO, NARGI MARIA ANNA, BARGAGLI CLAUDIO**, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Otranto 18/a, presso lo studio dell'avv. Claudia Marocchini, la quale li rappresenta e difende come da mandato in atti;

*Appellati*

**Conclusioni delle parti**

Come da rispettivi atti e da verbale di udienza del giorno 15/6/2012.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi in data 4/6/2008 diretti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero della Pubblica Istruzione (*poi divenuto Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – M.I.U.R.*) proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi n.1469/2008, n.1926/2008, 2232/2008, n.1959/2008, n.1534/2008 e n.1525/2008 (*emessi dallo stesso Tribunale*) con i quali gli era stato ingiunto di pagare ai signori TOMEI FABIO, CAPOBIANCHI EVELINA, DE FELICI FEDERICO, NARGI MARIA ANNA e BARGAGLI CLAUDIO quanto dai medesimi richiesto a titolo di indennità di produttività prevista dagli artt.15 e 17 del ccnl Enti Locali 1998/2001 per il periodo dal gennaio 2003 al gennaio del 2008. A sostegno delle opposizioni (*ritenute dal Ministero tempestive per effetto della errata notifica dei decreti ingiuntivi presso la sede del Ministero in Roma viale Trastevere e non, come dovuto, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi 12, il che aveva causato un ritardo nella effettiva conoscenza degli stessi, trasmessi all'Avvocatura Generale soltanto il giorno 24/5/2008*) veniva diffusamente argomentato circa la non spettanza della predetta indennità; pertanto, il Ministero concludeva chiedendo la revoca dei decreti ingiuntivi opposti, con vittoria delle spese. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano tempestivamente i tutti i giudizi i lavoratori sopra indicati, mediante memorie difensive depositate in cancelleria il giorno 6/11/2008, eccependo in primo luogo la tardività delle opposizioni rispetto alla data di notifica dei singoli decreti ingiuntivi (*avvenuta presso la sede del Ministero il 28/3/2008 quanto a Tomei, Sanbenedetto e De Felici, ed il giorno 10/4/2008 quanto a Capobianchi, Bargagli e Nargi*), non avendo parte opponente provato di non aver avuto tempestiva conoscenza dei decreti ingiuntivi (*successivamente dichiarati esecutivi con provvedimento ex art.647 c.p.c. del 3/6/2008*) proprio a causa della notifica in luogo diverso da quello della sua domiciliazione legale. Nel merito, poi, gli opposti contestavano la fondatezza delle argomentazioni poste alla base delle opposizioni del Ministero, ribadendo la spettanza della indennità in questione. Disposta la riunione dei giudizi, la causa –dopo il deposito di note autorizzate– veniva discussa e decisa mediante lettura del dispositivo alla udienza del giorno 18/6/2009; con la sentenza in oggetto, il Tribunale dichiarava inammissibili le opposizioni in quanto tardive e compensava le spese processuali. In particolare, il primo giudice osservava come l'opponente si fosse limitato a dedurre che –stante la notifica dei decreti ingiuntivi presso il Ministero e non già presso l'Avvocatura Generale dello Stato– i tempi per l'inoltro al competente ufficio scolastico e la successiva trasmissione all'Avvocatura Generale non avrebbero



permesso l'impugnazione entro il termine di 40 giorni dalla notifica irrituale, con la conseguente operatività dell'art.650 del codice di rito. In sostanza, quindi, il primo giudice riteneva non raggiunta –per carenza di allegazione- una prova adeguata circa la mancata tempestiva conoscenza del decreto proprio a causa della irritualità della notifica e della conseguente impossibilità di una tempestiva opposizione, nonché delle ragioni per le quali il Ministero –una volta ricevute le notifiche dei decreti ingiuntivi- non era stato in grado di trasmettere in tempo utile gli atti all'Avvocatura Generale per la tempestiva opposizione.

Avverso la predetta decisione, mediante ricorso depositato il giorno 9/7/2009, proponeva appello il M.I.U.R. lamentandone l'erroneità ed ingiustizia e chiedendone la riforma a questa Corte, mediante l'accoglimento della propria opposizione e la conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti.

In particolare, la censurava per avere escluso l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art.650 c.p.c. e, di conseguenza, la tempestività della opposizione pur a fronte di una irrituale notifica dei decreti ingiuntivi in questione; inoltre, l'appellante evidenziava come il Tribunale non avesse tenuto conto dei peculiari rapporti esistenti tra l'Amministrazione e l'Avvocatura Generale dello Stato e legittimando, in tal modo, pratiche dirette ad impedire una adeguata tutela degli interessi dell'Amministrazione e del pubblico erario in genere.

Gli appellati si costituivano in giudizio, mediante memoria del 3/1/2011, resistendo al gravame. Da ultimo, alla odierna udienza, dopo il deposito di note autorizzate e la discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte osserva che l'appello è infondato e che, pertanto, deve essere respinto. Al riguardo è opportuno ricordare, anzitutto, come ai fini della legittimità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non sia sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorra altresì la prova - il cui onere grava sull'opponente - che a cagione della nullità l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione; tale prova, essendo relativa ad un fatto negativo, può essere fornita a mezzo di presunzioni e deve considerarsi raggiunta ogni qual volta, alla luce delle modalità di esecuzione della notifica, sia da ritenere - con una valutazione rimessa al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o errori di diritto- che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20391 del 28/09/2007; Cass. n.17759/2011). Inoltre, nel caso di nullità della notificazione (come avvenuto nel



*caso di specie*) del decreto ingiuntivo - diversamente dall'ipotesi di inesistenza che sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei - è esperibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 cod. proc. civ.. La notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (articolo 139 cod. proc. civ.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento. La proposizione dell'opposizione tardiva è, tuttavia, subordinata alla prova da parte dell'intimato di non avere avuto conoscenza del decreto emesso "inaudita altera parte" causa l'irregolarità, al pari della prova del caso fortuito o di forza maggiore, della notificazione del decreto (*vedi pure Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008*). In altri termini, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (*di cui all'art. 650 cod. proc. civ.*) non è sufficiente l'accertamento della sola irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (*Cass. Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007*).


Orbene, nel caso di specie il Ministero opponente non ha fornito la prova sopra indicata poiché -dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dal M.I.U.R. nel primo grado- emerge che il Ministero aveva provveduto ad inviare i decreti ingiuntivi al competente ufficio scolastico in data 7 e 28/4/2008 (*cfr. allegato n.1 dei fascicoli di primo grado di parte appellante*), mentre non vi è prova di quando effettivamente l'Avvocatura Generale dello Stato abbia ricevuto gli atti dal competente ufficio scolastico essendo rimasta priva di prova l'allegazione secondo cui tale ricezione sarebbe avvenuta in data 24/5/2008 (*come indicato nei ricorsi in opposizione*); va poi aggiunto che l'appellante non ha nemmeno chiesto di provare la circostanza relativa alla data in cui gli atti sono effettivamente pervenuti all'Avvocatura Generale dello Stato.

In conclusione, l'appello deve essere respinto; le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo con il beneficio della distrazione.

**P.Q.M.**

**La Corte**

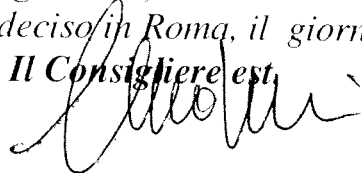
**rigetta l'appello; condanna l'appellante Ministero dell'Istruzione,**



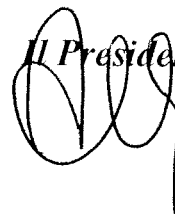
Università e Ricerca, in persona del Ministro *'pro tempore'*, al pagamento –in favore dell'avv. Claudia Marocchini dichiaratasi antistatario- delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.438,00 (di cui euro 700,00 per onorari) comprensivi del rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il giorno 15/6/2012.

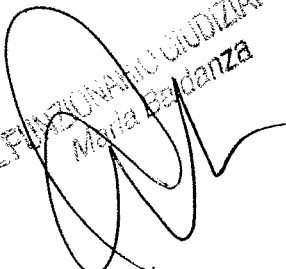
*Il Consigliere est.*



*Il Presidente*



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Baldanza



**CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
Sezione Lavoro e Previdenza  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Oggi 14 LUG 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Baldanza





**CORTE D'APPELLO DI ROMA**  
**Sezione Lavoro e Previdenza**

**DA ALLEGARE ALLA SENTENZA ORIGINALE**

Sent. n. 5720/12

(R.G.n. 6025/09)

**RILASCIATA COPIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA**  
**ALL'Avv. Claudio Manecchini in data 17 SET. 2012**

*per se medesima antistatario*

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**Alessandra Bianchi**